

REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/92 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

II. CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾ redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che occorre modificare le disposizioni che disciplinano la liquidazione e il calcolo delle pensioni nei regolamenti (CEE) n. 1408/71⁽⁴⁾ e (CEE) n. 574/72⁽⁵⁾, aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83⁽⁶⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/92⁽⁷⁾; che alcune di queste modifiche sono legate alla giurisprudenza della Corte di giustizia in questo settore, mentre altre modifiche sono destinate a colmare lacune esistenti;

considerando che occorre sopprimere l'ottavo considerando del regolamento (CEE) n. 1408/71, reso superfluo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'articolo 46, paragrafo 3 di detto regolamento; che di conseguenza occorre modificare il testo del settimo considerando del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che le modifiche da apportare al titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 impongono un adattamento dell'articolo 12, paragrafo 2 di detto regolamento;

considerando che occorre modificare gli articoli 38 e 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71, per chiarire le norme in base alle quali vengono presi in considerazione i periodi di

assicurazione o di residenza compiuti in due o più Stati membri in quanto lavoratori subordinati o autonomi e/o nel quadro di un regime generale e speciale;

considerando che è necessario elencare all'allegato IV, parte B, tutti i regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi degli articoli 38 e 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre inserire all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che preveda che le norme del capitolo 3 del regolamento applicabili in caso di cumulo di prestazioni di natura diversa sono applicabili anche alle pensioni di invalidità liquidate in base al capitolo 2;

considerando che la nuova nozione di prestazioni della stessa natura ai sensi del titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 impone una modifica del testo dell'articolo 40, paragrafo 2 di detto regolamento;

considerando che occorre modificare il testo dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71, per consentire l'applicazione di detta lettera anche nel caso in cui una prestazione sia stata concessa per invalidità senza portare la denominazione di prestazione di invalidità; che, di conseguenza, è necessario modificare il testo dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che il nuovo testo dell'articolo 43, paragrafo 1, e l'inserimento del nuovo paragrafo 3 all'articolo 43 impongono la modifica del titolo III, capitolo 2, sezione 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre completare il testo dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, per garantire che, quando la legislazione di uno Stato membro non prevede la trasformazione di una prestazione di invalidità in prestazione di vecchiaia, la prestazione dovuta in base a tale legislazione resti acquisita finché il titolare continua a soddisfare le condizioni richieste per poterne beneficiare;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha rivelato l'esistenza di una lacuna nel caso in cui una prestazione di invalidità liquidata conformemente all'articolo 39 di detto regolamento viene convertita in prestazione di vecchiaia senza che l'interessato soddisfi le condizioni di età richieste dalla legislazione dell'altro Stato membro

(1) GU n. C 206 dell'11. 8. 1989, pag. 2.

(2) GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 120.

(3) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 63.

(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

(5) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

(6) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

(7) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.